



Atto TOB4P4

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

## Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 425/2021 Data 27/12/2021

N. Protocollo 75268/2021

Oggetto: Cartonfer S.r.l. - comune di Vittorio Veneto,

via Abruzzo. Autorizzazione unica ai sensi

dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e L.R. 3/2000.

## IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta, ai sensi dell'art. 208 del

D.Lgs. 152/2006, del 13/05/2021, assunta ai prott.

nn. 27128, 27127, 27120, 27193 e 27188 del

13/05/2021, presentata dalla Ditta Cartonfer S.r.l.

(C.F. e P.IVA 04375100262), con sede legale in

comune di Vittorio Veneto, via Piemonte, n. 5,

finalizzata ad ottenere l'approvazione del progetto

e l'autorizzazione all'esercizio di un impianto di

recupero di rifiuti speciali non pericolosi da

ubicarsi in comune di Vittorio Veneto (TV), via

Abruzzo, su un'area catastalmente identificata al

foglio n. 80, mapp.li nn. 883, 892, 935, 937 e 938



(a seguito di accatastamento accorpato nel mappale  
1060 del foglio 80, come evidenziato  
successivamente);  
VISTO l'avvio del procedimento del 21/05/2021,  
prot. n. 28882, con il quale è stata  
contestualmente indetta la Conferenza di Servizi e  
convocata la prima riunione per il giorno  
01/07/2021;  
PRESO ATTO delle risultanze della prima riunione  
della Conferenza di Servizi del 01/07/2021, cui ha  
fatto seguito la richiesta di integrazioni con nota  
prot. n. 45077 del 30/07/2021;  
VISTA la documentazione integrativa presentata  
dalla ditta con note del 22/09/2021, assunte ai  
prott. n. 55087, 54964, 54965 e 55105 del  
22/09/2021, del 28/09/2021, assunta al prot. n.  
56205 del 28/09/2021 e del 04/11/2021, assunta al  
prot. n. 64724 del 05/11/2021;  
VISTA la nota del 28/10/2021, prot. n. 63290, di  
convocazione della Conferenza di Servizi decisoria  
per il giorno 24/11/2021;  
PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria,  
alla quale hanno partecipato il tecnico delegato  
dalla Ditta, i rappresentanti della Provincia di  
Treviso, del Dipartimento Provinciale ARPAV di



Treviso e dell'ULSS2, si è conclusa con l'espressione di parere favorevole all'approvazione del progetto con prescrizioni e con lo stralcio dal progetto iniziale dell'attività di miscelazione non in deroga, per carenza documentale a supporto della richiesta;

VISTA la nota del 30/11/2021 prot. n. 69901 con cui è stato comunicato alla ditta il parziale diniego di cui sopra ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;

VISTA la nota del 30/11/2021, assunta al prot. n. 70029 del 30/11/2021, con cui la ditta ha comunicato di non avere alcuna osservazione/controdeduzione in merito alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis;

PRESO ATTO che, nel corso della Conferenza di Servizi decisoria, è emerso che la ditta intende implementare un sistema di pesatura delle balle in uscita dalla pressa, al fine di garantire l'immediata redazione della dichiarazione di conformità dell'EoW prodotto;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli all'approvazione del progetto trasmessi dal Comune di Vittorio Veneto, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso e da Piave Servizi S.p.a., con



note assunte rispettivamente al prot. n. 68267 del  
22/11/2021, al prot. n. 68380 del 23/11/2021 e al  
prot. n. 38191 del 29/06/2021;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 38/2021 del  
12/05/2021 con il quale il progetto di  
autorizzazione del nuovo impianto di recupero di  
rifiuti di cui sopra è stato escluso dalla  
procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del  
D.Lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia  
di garanzie finanziarie;

ATTESO che ad oggi gli importi delle garanzie  
finanziarie da prestare sono i seguenti:

a) l'importo della polizza RC inquinamento deve  
avere un massimale assicurato pari a Euro  
3.000.000,00;

b) l'importo della fideiussione deve essere  
determinato, per lo stoccaggio dei rifiuti non  
pericolosi, nella misura di 200 Euro/t, con la  
riduzione a 20 Euro/t per i rifiuti ricompresi  
al/ai punto/i 1.1, 2.1, 3.1 e 3.2, 6.1 e 6.2, 9.1 e  
9.2, 10.1, 13.1 e 13.2 dell'Allegato 1,  
suballegato 1, al D.M. 5/02/1998;

RITENUTO per quanto sopra di chiedere alla ditta di  
presentare le garanzie finanziarie secondo le



disposizioni vigenti, prima dell'avvio dell'impianto;

VISTO il D.M. 188/2020 del 22/09/2020, recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che la Ditta, presso il nuovo impianto, intende svolgere l'attività di recupero R3 sui rifiuti di carta e cartone, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), e che l'istanza e le successive integrazioni sopracitate risultano comprensive delle procedure gestionali previste dal succitato decreto ministeriale;

VISTA la nota del 22/12/2021, assunta al prot. prov.le n. 74403 nella medesima data, con la quale la ditta ha trasmesso gli atti inerenti la disponibilità dell'area;

VISTA la specifica istruttoria condotta dall'ufficio competente dell'Area Gestione Rifiuti, relativa alla verifica della disponibilità dell'area oggetto del presente provvedimento da parte della ditta Cartonfer S.r.l., datata 23/12/2021;

VISTA la nota del 22/12/2021, assunta al prot. n. 74596 del 22/12/2021, con la quale la ditta



comunica un nuovo accatastamento con sostituzione  
dei mappali nn. 935,938,937,892,883 del Foglio 80  
con il mappale n. 1060 del medesimo foglio;  
VISTA la documentazione allegata all'istanza e la  
documentazione integrativa relativa all'estensione  
delle superfici scoperte, al loro utilizzo e alla  
modalità di gestione delle acque meteoriche di  
dilavamento dei piazzali annessi allo stabilimento;  
RITENUTO che la ditta, stante la suddetta  
documentazione, non sia soggetta alle prescrizioni  
dell'art. 39, commi 1 e 3, delle Norme Tecniche di  
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e,  
pertanto, non necessita di autorizzazione allo  
scarico per le acque meteoriche di dilavamento dei  
propri piazzali;  
VISTE le istruttorie condotte dagli uffici  
dell'U.O. Gestione dei Rifiuti e dell'U.O. Tutela  
delle Acque del 15/11/2021;  
DATO ATTO che l'approvazione del progetto non  
costituisce titolo edilizio;  
VISTO il permesso di costruire n. 111/2020 del  
29/12/2020 rilasciato dal Comune di Vittorio  
Veneto;  
RITENUTO di approvare il progetto in argomento con  
le prescrizioni istruttorie e con quanto emerso in



sede di Conferenza di Servizi decisoria del  
24/11/2021;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo  
per il rilascio della presente autorizzazione  
tramite marca con codice identificativo  
0120132881308 del 10/11/2021;

VISTI il D.Lgs. n. 152/06 e la L.R. 3/2000;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento  
Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la  
correttezza dell'azione amministrativa, la  
completezza dell'istruttoria condotta, nonché il  
rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del  
D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Cartonfer S.r.l., con sede legale  
in Via Piemonte, n. 5, in Comune di Vittorio Veneto  
(TV), P.IVA 04375100262, è autorizzata ai sensi  
dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla  
realizzazione e all'esercizio di un impianto di  
recupero di rifiuti speciali non pericolosi da  
ubicarsi in comune di Vittorio Veneto (TV), in Via  
Abruzzo su un'area catastalmente identificata al  
foglio n. 80, mapp. 1060, come da progetto  
presentato in data 13/05/2021, con note assunte ai



prott. nn. 27128, 27127, 27120, 27193 e 27188 del 13/05/2021, ed integrato (e modificato) con documenti assunti al prot. prov. n. 55087, 54964, 54965 e 55105 del 22/09/2021, al prot. prov. n. 56205 del 28/09/2021 e al prot. prov n. 64724 del 05/11/2021. La presente autorizzazione ha validità fino al 31/12/2031. L'efficacia dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio viene meno nel caso non sussista valido titolo di disponibilità dell'immobile sul quale insiste l'impianto. Qualora non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento, l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno, salve diverse indicazioni della scrivente Amministrazione.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'ART. 1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce:

a) autorizzazione alla realizzazione del progetto, previa acquisizione dei titoli edilizi di competenza del Comune di Vittorio Veneto, qualora necessari;

b) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di



recupero dei rifiuti, fatte salve eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare a seguito delle risultanze del collaudo funzionale.

ART. 3 - L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto e la messa in esercizio dell'impianto medesimo devono essere preceduti da preventiva comunicazione a questa Amministrazione e al Comune. I lavori per la realizzazione dell'impianto devono iniziare entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento ed entro trentasei mesi, sempre dalla data del presente provvedimento, devono essere conclusi. Nel caso tali termini, di dodici e trentasei mesi, non fossero rispettati, il presente provvedimento decade automaticamente, salvo proroga accordata su motivata istanza della Ditta.

ART. 4 - L'avvio dell'impianto realizzato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dall'invio, da parte della Ditta, di una comunicazione, recante in allegato:

a) la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

b) gli estremi o copia della segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24



del DPR 380/2001;

c) gli estremi o la copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;

d) il certificato di collaudo funzionale delle opere relative agli stoccaggi, che devono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto, come previsto dal comma 6 dell'art.25, della L.R. 3/2000;

e) le garanzie finanziarie di cui al successivo ART. 8;

f) la documentazione attestante l'attivazione della procedura per l'ottenimento della UNI EN ISO 9001, necessaria per il raggiungimento della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone ai sensi dell'art. 6 del D.M. 188/2020;

g) la data di avvio dell'impianto, subordinata alla restituzione per accettazione delle garanzie finanziarie;

h) la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;



i) la nomina del collaudatore dell'impianto  
accompagnata da specifica nota di  
accettazione dell'incarico da parte dello  
stesso.

L'avvio dell'impianto realizzato in conformità al  
presente provvedimento è comunque subordinato  
all'accettazione delle garanzie finanziarie da  
parte di questa Amministrazione.

ART. 5 - Nelle more dell'ottenimento della  
certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO  
9001, che deve comunque avvenire entro 90 giorni  
dalla comunicazione di avvio impianto, la ditta  
potrà effettuare esclusivamente attività di  
recupero R13 (stoccaggio) e R12 (selezione e  
cernita) sui rifiuti di carta e cartone, senza  
raggiungere la cessazione della qualifica di  
rifiuto. La Ditta deve fornire all'Amministrazione  
Provinciale, con specifica comunicazione, evidenza  
dell'avvenuta certificazione, a seguito della quale  
potrà effettuare il recupero R3 dei rifiuti di  
carta e cartone con produzione di EoW, in  
conformità alle disposizioni di cui al D.M.  
188/2020.

ART. 6 - Entro 180 giorni dalla comunicazione di  
avvio dell'impianto, realizzato in conformità al



presente provvedimento, deve essere presentato da parte della Ditta il collaudo funzionale dell'impianto con i contenuti di cui al comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000, e che deve certificare il rispetto dei limiti sul rumore, con l'effettuazione di apposita campagna di rilievo fonometrico, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore. Contestualmente, la ditta deve comunicare il sistema adottato per la pesatura dei lotti di carta e cartone in uscita dalla pressa. La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale e della comunicazione relativa alla pesatura dei lotti.

ART. 7 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;

b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti.

ART. 8 - La ditta deve prestare le seguenti garanzie



finanziarie:

a) polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;

b) fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 108.000,00 (centoottomila/00) a copertura dell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti svolta.

Le fideiussioni e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014. L'importo deve essere immediatamente



escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. Le fidejussioni devono essere redatte in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 9 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 10 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 11 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente



comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 12 - Nell'eventualità in cui la ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la ditta si trovasse in fallimento e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 13 - Ogni modifica ai titoli di disponibilità degli immobili trasmessi con nota del 22/12/2021, assunta al prot. n. 74403 in medesima data, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 14 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 15 - Il presente provvedimento va trasmesso



alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di  
Treviso, al Comune di Vittorio Veneto, all'Unità  
Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei  
Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della  
Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



## Allegato Tecnico

**Oggetto:** Cartonfer S.r.l. - Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in comune di V. Veneto, via Abruzzo. Autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 3/2000.

**Atto:** T0B4P4

### Indice generale

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Rifiuti Conferibili.....	2
Quantitativi gestibili.....	3
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	3
Altre Prescrizioni.....	5
Chiusura e dismissione dell'impianto.....	6
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	7

### SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

#### Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Cartonfer S.r.l.
Codice Fiscale e P.IVA	04375100262
n. REA	344582/TV
Sede Legale	Comune di Vittorio Veneto, frazione di San Giacomo di Veglia via Piemonte, n. 5
Certificazioni del sistema di gestione:	In attesa della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001.

#### Ubicazione Impianto

Comune	Vittorio Veneto
Indirizzo	Via Abruzzo
Dati Catastali	Foglio n. 80 Mappali nn. 883, 892, 935, 937, 938
Coordinate Geografiche	Google maps: 45° 57'31.4"N 12° 18'57.3"E
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Z.T.O. D3.1 - Zone produttive artigianali e industriali di espansione e di nuovo impianto
N.T.A.	Art. 60
Variante Urbanistica	NO
Superficie	7422 mq complessivi, di cui 3485 mq coperti 3525 mq scoperti pavimentati (asfalto/cemento) 412 mq a verde

**Classificazione impianto di gestione dei rifiuti**

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini dell'individuazione dei contenuti minimi da inserire nelle domande di autorizzazione, Appendice 2 dell'Allegato A alla DCR n. 30 del 29/05/2015:

n. linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	Selezione/Recupero Carta e Cartone	R3
		Potenzialità: 200 t/giorno		R13
		SELEZIONE E CERNITA	Selezione e cernita/Compattazione	R12
		Potenzialità: 200 t/giorno		R13
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Accorpamento medesimo EER da produttori differenti	R13-R12
		Capacità Stoccaggio: 900 t	Messa in Riserva	R13

**SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI****Rifiuti Conferibili**

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni codice EER sono indicate le operazioni di recupero consentite:

EER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO		STOCCAGGIO	
		SELEZIONE, CERNITA E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA	RECUPERO SECCHI Selezione/ recupero carta	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R12	R13-R3	R13-R12	R13
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X		X	X
070213	Rifiuti plastici	X		X	X
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X		X	X
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	X	X	X
150102	Imballaggi in plastica	X		X	X
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X	X	X
160119	Plastica	X		X	X
170203	Plastica	X		X	X
191201	Carta e cartone	X	X	X	X
191204	Plastica e gomma	X		X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei	X		X	X



EER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO		STOCCAGGIO	
		SELEZIONE, CERNITA E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA	RECUPERO SECCHI Selezione/ recupero carta	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R12	R13-R3	R13-R12	R13
	rifiuti*				
200101	Carta e cartone	X	X	X	X

\* Limitatamente ai rifiuti con EER 191212 prodotti dallo stesso impianto ovvero dall'impianto di proprietà della medesima ditta, situato in via Piemonte, n. 5.

## Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti: 900 Mg, di cui:

a.1) 400 Mg dei seguenti rifiuti riconducibili ai codici EER previsti alle tipologie 1.1, 6.1, 6.2 dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998:

- 020104;
- 070213;
- 120105;
- 150101;
- 150102;
- 150106;
- 160119;
- 170203;
- 191204;
- 200101;

a.2) 500 Mg dei seguenti rifiuti non riconducibili (quantitativo di rifiuti non soggetto a riduzione) ai codici EER previsti alle tipologie 1.1, 6.1 e 6.2 dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998:

- 191201;
- 191212.

b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto: 18000 Mg, di cui 3600 Mg destinati a R13;

c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto (R3 e R12): 200 Mg.

## Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti provenienti da stessi produttori per l'avvio a recupero presso altri impianti;



- b) operazioni di accorpamento (R13) di rifiuti con medesimo codice EER, proveniente da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti successivi;
- c) operazione di messa in riserva (R13) funzionale all'attività di recupero svolta presso l'impianto;
- d) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
  - d.1) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero;
  - d.2) operazioni di riduzione volumetrica (pressatura) al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il recupero presso l'impianto di recupero successivo;
- e) operazione di recupero di sostanze organiche (R3) a partire da rifiuti a matrice cartacea mediante operazioni di selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminanti e compattamento.

Nelle more dell'ottenimento della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, la ditta è autorizzata ad effettuare esclusivamente le operazioni di recupero di cui dalla lettera a) alla lettera d). A far data dalla trasmissione della suddetta certificazione, la ditta potrà effettuare anche l'operazione di recupero di cui alla lettera e), in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 188/2020.

- 4. Le attività di gestione, controllo, stoccaggio e recupero dei rifiuti di carta e cartone devono avvenire in conformità al D.M. 188/2020 del 22/09/2020, che è da considerarsi integralmente richiamato.
- 5. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta nel rispetto del D.M. 188/2020 e secondo le modalità e le frequenze riportate nel piano di campionamento "Istruzione operativa campionamenti e controllo qualità carta e cartone recuperati" trasmesso con nota del 22/09/2021, assunta al prot. n. 55087 del 22/09/2021.
- 6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 4, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:
  - a) i materiali cartacei devono rispettare le specifiche di cui all'art. 3 del D.M. 188/2020 del 22/09/2020.

Per ogni lotto di produzione, che deve essere chiuso all'interno dell'impianto, deve essere attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto compilando la dichiarazione di conformità di cui all'allegato 3 al D.M. 188/2020. La cessazione della qualifica di rifiuto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.

Le dichiarazioni di conformità di cui sopra devono essere trasmesse all'Amministrazione Provinciale e all'ARPAV con cadenza almeno mensile nel primo anno di attività e con cadenza semestrale negli anni successivi.

Per ciascun lotto sottoposto a verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto, la Ditta deve conservare un campione di carta e cartone recuperati pari ad almeno 5 kg, prelevato e conservato secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 5, comma 3, e all'art. 6 del D.M. 188/2020.

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti. I rifiuti ed i lotti di materiale lavorato non conformi rinvenuti presso l'impianto devono essere gestiti nel rispetto della procedura "Gestione delle non conformità e incidenti", trasmessa con nota assunta al prot. n. 55105 del 22/09/2021, volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il



corretto smaltimento del rifiuto.

### ***Altre Prescrizioni***

7. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
- a) la classificazione e l'attribuzione del codice EER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE nonché relativa normativa nazionale di recepimento, con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio;
  - b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
  - c) la Ditta deve effettuare un'analisi merceologica annuale sui rifiuti di carta e cartone in ingresso, come previsto dall'Allegato 1, lettera b) del D.M. 188/2020. Tale analisi dovrà essere effettuata sull'accorpato per singolo codice EER;
  - d) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
  - e) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - f) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno tre anni.
8. Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi eseguite sui rifiuti in ingresso e quelle per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno tre anni dall'atto di cessione.
- Deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.
9. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
    - i rifiuti destinati all'area di conferimento (ove necessaria);
    - i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
    - i rifiuti messi in riserva per tipologia (R13) che devono essere avviati al trattamento;
    - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
    - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;



- i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
- b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco EER in vigore dal 1/06/2015), con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio, mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente;
  - c) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nella planimetria tav. n. 6 di settembre 2021, assunta al prot. n. 54965 del 22/09/2021 e nel Piano di Gestione Operativa rev. 1 del 21/09/2021 trasmesso dalla Ditta con nota del 22/09/2020, assunta al prot. n. 55087 del 22/09/2021, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento; per i rifiuti di carta e cartone, le procedure di conferimento, accettazione e gestione dei rifiuti in ingresso, in stoccaggio ed in fase di lavorazione devono inoltre rispettare quanto indicato nell'Allegato 1, lettera b) del D.M. 188/2020;
  - d) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti della classificazione acustica del Comune di Vittorio Veneto, e garantita una costante pulizia dell'area;
  - e) la ditta deve apporre cartellonistica che illustri in modo chiaro, univoco e cogente la viabilità all'interno dell'impianto;
  - f) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e dalla vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani;
  - g) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche;
  - h) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, all'uscita dall'impianto come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come materia o prodotto.
10. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
11. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente.

### ***Chiusura e dismissione dell'impianto***

12. In caso di chiusura e dismissione dell'impianto devono essere adottate le procedure e le azioni contenute nella Relazione Tecnica trasmessa in data 13/05/2021, con nota assunta al protocollo n. 27127 del 13/05/2021.



## RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici EER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite dalla Decisione 2014/955/UE e dal D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dalla miscelazione di diversi codici EER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al EER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un EER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale.

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero e dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.